

## Regolamento d'organizzazione per la commissione di previdenza Swiss Life fondazione collettiva BASIS, Zurigo

Il presente regolamento disciplina la composizione e l'attività della commissione di previdenza ed è parte integrante del regolamento per l'opera di previdenza.

### Art. 1 Composizione della commissione di previdenza

- 1 - La commissione di previdenza si compone di:
- rappresentanti del datore di lavoro nominati dal datore di lavoro, e
  - almeno lo stesso numero di rappresentanti dei dipendenti, eletti dalle persone assicurate nel rispetto delle singole categorie assicurative. I membri della direzione non possono essere eletti quali rappresentanti dei dipendenti.

Alla carica di presidente si alternano per la durata di un mandato un rappresentante del datore di lavoro e un rappresentante dei dipendenti.

- 2 - Se la commissione di previdenza non è nominata o non è paritetica, il Consiglio di fondazione ne prende il posto.

### Art. 2 Durata del mandato; procedura d'elezione

1 - La durata del mandato è di 3 anni. La rielezione è possibile. Lo scioglimento del rapporto di lavoro di un rappresentante dei dipendenti implica la sua dimissione dalla commissione di previdenza. Per il periodo rimanente del mandato sarà eletto un membro subentrante.

2 - I rappresentanti dei dipendenti sono eletti con scrutinio segreto. Sono eletti quei candidati che ottengono il maggior numero dei voti espressi (maggioranza relativa). Se il numero dei candidati supera quello dei seggi disponibili, questi ultimi saranno assegnati ai candidati con la percentuale più elevata di voti. Gli altri candidati non vengono eletti. In caso di parità di voti, si passa al sorteggio.

3 - Il risultato elettorale deve essere comunicato alla Fondazione tramite processo verbale.

4 - L'elezione di un sostituto avviene secondo la stessa procedura di votazione.

### Art. 3 Riunioni; decisioni

1 - La commissione di previdenza si riunisce ogni volta che le circostanze lo richiedono. La riunione è convocata dal presidente o su richiesta di almeno la metà dei membri della commissione di previdenza. Il presidente presiede la riunione.

2 - Le decisioni sono prese con la maggioranza semplice dei membri presenti. Per questo deve essere presente almeno la metà dei membri e il numero dei rappresentanti dei dipendenti almeno uguale a quello dei rappresentanti del datore di lavoro. In caso di parità di voti, il voto supplementare del presidente è determinante. Decisioni possono essere votate anche tramite circolari.

3 - In merito alle decisioni prese va redatto un verbale, da conservare per una durata di dieci anni. Su richiesta questo deve essere consegnato al Consiglio di fondazione o all'Autorità di vigilanza.

### Art. 4 Diritti e doveri

La commissione di previdenza ha i seguenti incarichi:

- partecipare all'elezione del Consiglio di fondazione secondo il regolamento elettorale separato;
- richiedere al Consiglio di fondazione e approvare le modifiche al piano di previdenza;
- garantire che alla scadenza i contributi siano versati alla Swiss Life;
- provvedere affinché il datore di lavoro adempia ai suoi compiti amministrativi e informi le persone assicurate in merito alla previdenza professionale, a eventuali contributi dovuti e alle relative conseguenze;
- se necessario, chiarire i singoli casi di diritti di pretesa e comunicarli alla Fondazione;
- decidere sull'utilizzazione dei fondi liberi dell'opera di previdenza; questi mezzi sono impiegati per ottimizzare le prestazioni nell'ambito degli obiettivi della Fondazione, sia per migliorare in senso generale le prestazioni di tutte le persone assicurate sia per diminuire i casi di rigore; rimane riservata l'approvazione della Fondazione.
- inoltre tutelare tutti gli altri compiti che le spettano per legge e che le sono assegnati dal Consiglio di fondazione.

### Art. 5 Responsabilità

I membri della commissione di previdenza sono responsabili nei confronti della Fondazione per i danni arrecati intenzionalmente o per negligenza alla Fondazione, alle persone assicurate o aventi diritto nell'esercitare le loro funzioni.

### Art. 6 Entrata in vigore

Questo regolamento d'organizzazione è stato varato dal Consiglio di fondazione con decisione del 25 agosto 2011 ed entra in vigore il 1° gennaio 2012.

\*\*\*